



**REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO ARTISTICI
(a valere dall’A.A. 2022-2023)**

(Emanato con D.R. n. 2738/2022 del 16.12.2022 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 16.12.2022)

ARTICOLO 1 - Principi Generali

1. In attuazione del D.M. 31 gennaio 2006, presso l’Università degli Studi di Siena, è istituita la “Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici” per la formazione di specialisti con specifico profilo scientifico-professionale nel settore della tutela, conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. La gestione e il riferimento amministrativo della Scuola di Specializzazione sono attribuiti al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali.
2. La Scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali, storico-critiche, tecniche, giuridiche ed economiche, finalizzate alla conoscenza, tutela, conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, in tutti i suoi aspetti, dal Tardo-Antico al Contemporaneo.
3. La Scuola rilascia il Diploma di “Specialista in Beni Storico Artistici”, corredato di una certificazione relativa all’intero percorso svolto dallo specializzando, con l’indicazione delle attività formative che lo hanno caratterizzato.

ARTICOLO 2 – Durata

1. Il corso di studi della Scuola di Specializzazione ha la durata di due anni accademici, eventualmente articolabili in semestri o trimestri, e prevede l’acquisizione di 120 CFU, di cui 70 CFU riservati all’attività didattica-formativa e all’attività di studio, 30 CFU riservati a tirocini e stages e 20 CFU alla prova finale.
2. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e, dunque, complessivamente, di sessanta iscritti per l’intero corso biennale di studi.

ARTICOLO 3 - Docenti e Organi della Scuola

1. All’attuazione delle attività didattiche provvedono principalmente docenti e strutture del Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena, con la collaborazione anche di singoli docenti di altri Dipartimenti dell’Università di Siena, nonché esperti di provata competenza specifica.
2. Sono organi della Scuola:

a) il Direttore della Scuola

La Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo, ordinario o associato, afferente al Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali e incardinato in uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento dell'area della Storia dell'arte.

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta, dal Consiglio della Scuola, tra i professori di ruolo del Consiglio stesso. Almeno un mese prima della fine del mandato, il Direttore uscente indice e convoca le nuove elezioni; la votazione avviene con voto palese a meno che uno degli aventi diritto non chieda il voto segreto. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti.

Il Direttore della Scuola è nominato con Decreto Rettorale e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per un solo mandato consecutivo, fatto salvo il caso in cui sia l'unico professore eleggibile.

Il verbale del Consiglio della Scuola relativo alla nomina del Direttore è trasmesso agli uffici per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore rappresenta la Scuola di Specializzazione e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'esecuzione delle sue delibere. Ha la responsabilità del funzionamento e dell'organizzazione della Scuola di Specializzazione.

In casi di cessazione anticipata del Direttore, le elezioni sono indette e convocate, per lo scorcio del mandato, dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce la Scuola di Specializzazione.

In caso di impedimento ed assenza del Direttore della Scuola, le funzioni vicariali sono svolte dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce la Scuola.

b) Il Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è costituito da:

- il Direttore della Scuola;
- i docenti della Scuola di Specializzazione, professori di ruolo, ricercatori universitari e professori a contratto titolari di incarico di insegnamento;
- tre specializzandi, eletti dagli specializzandi regolarmente iscritti alla Scuola. La mancata partecipazione della rappresentanza elettiva degli specializzandi non inficia la valida costituzione dell'organo.

3. Il Consiglio della Scuola esercita le competenze previste nel presente regolamento.

In particolare spetta al Consiglio:

a) predisporre e approvare l'offerta formativa per ogni coorte, definendo la denominazione, il numero dei CFU, le ore degli insegnamenti previsti e dei relativi settori scientifico-disciplinari e ambiti di riferimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) predisporre la programmazione didattica con le relative proposte di insegnamento, verificando la disponibilità interna e valutando il fabbisogno esterno per la predisposizione dei contratti a titolo oneroso/gratuito.

c) stabilire il calendario didattico delle lezioni, degli esami annuali e delle sedute di diploma per ogni anno accademico;

d) stabilire le modalità di verifica dell'obbligo di frequenza e riconoscere le attività formative pregresse, attinenti all'ambito di specializzazione, ai fini degli obblighi di frequenza, secondo quanto previsto dal presente regolamento (art. 9);

e) valutare e autorizzare eventuali periodi di studio trascorsi all'estero dagli specializzandi, da considerarsi nell'ambito delle attività di tirocinio e stages, secondo quanto previsto dal presente regolamento (art. 10);

f) valutare la congruità delle richieste di tirocinio e stages degli specializzandi con il percorso formativo della Scuola, approvarne preventivamente lo svolgimento e attribuire i relativi CFU secondo quanto previsto dal piano di studi e dal presente regolamento (art. 11).

4. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore della Scuola, qualora ne ravvisi la necessità e comunque non meno di 2 volte l'anno, o quando richiesto da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio.

5. Il Consiglio è di norma convocato, per posta elettronica, almeno 5 giorni prima della seduta.

6. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire anche per via telematica a condizione che sia garantito lo scambio dei documenti relativo agli argomenti trattati e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

7. I verbali delle sedute del Consiglio sono approvati nella seduta successiva e devono essere trasmessi agli Uffici per i provvedimenti di competenza.

8. I rappresentanti degli specializzandi durano in carica due anni. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola almeno 15 giorni prima della data delle votazioni mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto al voto e mediante pubblicazione di avviso di apposita convocazione sulle pagine web della Scuola. L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti gli specializzandi in corso e in regola con il pagamento delle tasse alla data di svolgimento delle votazioni.

La votazione avviene con voto palese, a meno che uno degli aventi diritto al voto non chieda il voto segreto; ciascun elettore ha a disposizione un solo voto con il quale può esprimere due preferenze. La seconda preferenza sarà considerata valida solo se riguarda una persona di genere diverso rispetto a quello della persona indicata nella prima preferenza. Risulta comunque eletto chi ottiene il maggior numero di preferenze. In caso di dimissione o decadenza si procede ad elezioni suppletive per lo scorcio di mandato. I rappresentanti eletti sono nominati con Decreto del Rettore.

ARTICOLO 4 - Ammissione

1. Alla Scuola si accede mediante concorso di ammissione pubblico per esame e titoli. La tipologia e i contenuti delle prove dell'esame d'ammissione, nonché i criteri di valutazione dei titoli sono indicati nel Bando annuale del concorso.

2. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea specialistica in Storia dell'Arte (Classe 95/S) e i laureati dei corsi di laurea magistrale in Storia dell'Arte (Classe LM-89), che abbiano conseguito, nel corso della laurea e della laurea magistrale, un minimo di 80 CFU nell'ambito caratterizzante e non meno di 20 in quelli affini della Scuola.

3. Sono altresì ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione primaria (ex Magistero), Architettura, Conservazione dei Beni Culturali e DAMS secondo il previgente ordinamento (quadriennale), con tesi in argomento storico-artistico, nonché coloro che siano in possesso di diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, come previsto dal comma 104, dell'art. 1, della legge di stabilità 228/2012.

4. Sono ammessi inoltre coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università estere, equipollente a quello indicato al comma 2. L'equipollenza, ai soli fini dell'iscrizione alla Scuola, del titolo conseguito all'estero, è dichiarata dalla Scuola medesima.

5. Sono ammessi a frequentare il primo anno della Scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili di cui all'Art. 2, comma 2, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato, secondo quanto indicato nel Bando annuale di concorso.

6. Al secondo anno della Scuola si accede attraverso il superamento di un esame teorico-pratico sugli insegnamenti del primo anno di corso nonché, conseguentemente, ad una valutazione annuale complessiva che tenga conto degli stages e tirocini previsti. La valutazione viene espressa con giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente.

7. Lo studente non può iscriversi per più di due volte allo stesso anno di corso.

ARTICOLO 5 - Prova finale

1. La prova finale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione consiste nella discussione di un elaborato, con caratteri di progetto scientifico-professionale o di lavoro di ricerca originale di ambito disciplinare (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, nonché dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche. La valutazione è espressa in settantesimi.

2. La Commissione esaminatrice si compone di sette cinque membri effettivi e almeno due supplenti scelti tra i docenti titolari di incarico di insegnamento. Il Consiglio della Scuola potrà integrare la Commissione, con delibera del Dipartimento, designando esperti nelle discipline oggetto di relazione o controrelazione delle tesi di specializzazione e, qualora non sia possibile raggiungere il numero previsto, potrà nominare altri docenti afferenti agli ambiti disciplinari previsti nell'ordinamento didattico. In tali casi la designazione non avrà valore di incarico di insegnamento né potrà dar luogo ad alcuna forma di compenso.

ARTICOLO 6 - Ordinamento didattico

1. Nel rispetto del D.M. 31 gennaio 2006, l'ordinamento didattico della Scuola risulta essere il seguente:

1. Ambito di STORIA DELL'ARTE 30 CFU

Settori scientifico-disciplinari:

L-ART/01 Storia dell'arte medievale

L-ART/02 Storia dell'arte moderna

L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea

L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

2. Ambito di MUSEOGRAFIA E MUSEOLOGIA 10 CFU

Settori scientifico-disciplinari:

L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

ICAR/16 Architettura degli interni e Allestimento

3. Ambito di CONSERVAZIONE, DIAGNOSTICA E RESTAURO 18 CFU

Settori scientifico-disciplinari:

CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

ICAR/19 Restauro

L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

4. Ambito di ECONOMIA, GESTIONE E COMUNICAZIONE 6 CFU

Settori scientifico-disciplinari:

SECS-P/07 Economia aziendale

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

SECS-P/10 Organizzazione aziendale

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

5. Ambito di LEGISLAZIONE RELATIVA AI BENI CULTURALI 6 CFU

Settori scientifico-disciplinari:

IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico

IUS/10 Diritto amministrativo

IUS/14 Diritto dell'Unione Europea

PROVA FINALE 20 CFU

STAGES E TIROCINI 30 CFU

Totale 120 CFU

ARTICOLO 7 - Attività didattico-formative

1. Nell'arco dei due anni di corso vengono attivati corsi e moduli didattici relativi a settori scientifico-disciplinari compresi nei cinque "ambiti" di cui all'Art.6, distribuiti per annualità nei corsi previsti.

2. Le lezioni sono integrate da attività pratiche di tirocinio e di stages.

3. A ciascun credito formativo corrispondono 25 ore di impegno.

4. L'attività didattico-formativa comprende, per il primo e il secondo anno, complessivamente 70 CFU, come indicato dall'art. 6, da distribuire fra lezioni, seminari, esercitazioni, sopralluoghi, visite guidate, ricerche e attività di studio. Il secondo anno prevede anche la preparazione dell'elaborato scritto, con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione, pari a 20 CFU). Inoltre dovranno essere dedicati 30 CFU distribuiti per i due anni di corso, alle attività pratiche sotto forma di tirocini.

Il Consiglio della Scuola determina annualmente l'organizzazione dell'offerta formativa.

5. Nell'impostazione dell'attività didattico-formativa i settori scientifico-disciplinari di riferimento indicati negli "ambiti" di cui all' Art.6 possono essere articolati in "moduli didattici" costituenti ciascuno una specifica proposizione di formazione scientifico-professionale, e iscritti nelle due annualità di corsi previsti.

ARTICOLO 8 - Diploma di specializzazione

1. Attraverso un giudizio conclusivo che tenga conto anche delle valutazioni complessive riportate negli esami annuali e del profitto e nelle attività di stages e tirocinio, il "diploma di specializzazione" è conferito dopo il superamento dell'esame finale di cui all' art. 5.

ARTICOLO 9 - Obbligo di frequenza

1. La frequenza alle attività didattico-formative della Scuola e alle attività di stages e tirocinio è obbligatoria. Il Consiglio della Scuola ne stabilisce le modalità di verifica. Non saranno ammesse assenze in misura superiore al 20% del complesso di tali attività.
2. Ai fini degli obblighi di frequenza alle lezioni ed alle attività pratiche, il Consiglio della Scuola può riconoscere, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente all'ambito di specializzazione, svolta successivamente al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, in Italia o all'estero, in laboratori universitari o extrauniversitari altamente qualificati.

ARTICOLO 10 - Studi compiuti all'estero

1. Gli specializzandi possono trascorrere, su autorizzazione del Consiglio della Scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere, e da considerarsi nell'ambito di stages e tirocini.
2. Il periodo di studi all'estero viene valutato secondo criteri e modalità individuate dal Consiglio della Scuola.

ARTICOLO 11 - Tirocinio e stages

1. I tirocini possono essere svolti presso istituzioni pubbliche e private che operano nel settore dei beni culturali, nel quadro delle convenzioni stipulate allo scopo dall'Ateneo. La sede dello stage e del tirocinio deve essere approvata, sulla base di un piano formativo dal Consiglio della Scuola.
2. I CFU relativi ai tirocini sono attribuiti dal Consiglio della Scuola al termine delle attività, previo esame di una relazione dello studente sulle attività svolte, secondo le procedure fissate dalla programmazione didattica annuale della Scuola e dai relativi Regolamenti di Ateneo e di Dipartimento.
3. Il Consiglio della Scuola può riconoscere, sulla base di idonea documentazione, l'attività professionale e lavorativa degli specializzandi, attinente all'ambito di specializzazione, svolta nei due anni d'iscrizione alla Scuola, ai fini del riconoscimento dei CFU relativi alle attività di tirocinio e stages.

ARTICOLO 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, vale quanto previsto dalla normativa ministeriale specifica in materia e dalla normativa di Ateneo.